

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Determina DG Asur n.577/2015 - Approvazione del Piano di convenzionamento con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni Area Vasta n.1. Anno 2018.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

- VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
- ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di dare attuazione alla determina DG Asur n. 577/2015 ed alla direttiva DG Asur prot.n.18251 del 26/06/2018 relativa al Piano di Convenzionamento con i Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni insistenti nel territorio dell'Area Vasta 1 per l'anno 2018 risultanti dall'elenco allegato A) ed approvando i relativi schemi di convenzione allegati B) al presente atto di cui ne formano integrante e sostanziale:
2. di precisare che, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale ASUR, il Direttore AV1 provvederà alla sottoscrizione per delega degli accordi contrattuali con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni di cui sopra;
3. di dare atto che il tetto massimo di spesa derivante dal presente atto di € 2.551.216,80 IVA compresa dove applicabile, sarà imputato al c.e. 0505090111 del bilancio AV1 2018;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:
 - Collegio Sindacale
 - Direttore Area Vasta n.1

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

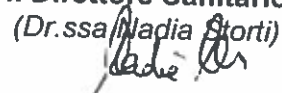
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pierluigi Gigliucci)



Il Direttore Sanitario

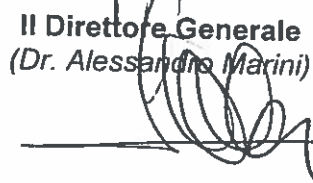
(Dr.ssa Nadia Storti)



**Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria**
(Dr. Giovanni Feliziani)



Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Area Vasta n.1 - U.O.C. URP - Comunicazione - Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa ed atti di riferimento:

- L. n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L. n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- L.R. n. 20/2002: "Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale"
- Regolamento regionale n. 1/04 e successive modifiche
- DPCM 14.02.2001: "Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- DPCM 29.11.2001: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui "Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
- L.R. n. 13/2003: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- DA n. 38/2011: "Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 – il governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 " Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale".
- DGRM 1195 del 02/08/2013 " Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2011 (definizione dei Livelli Assistenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale.
- DGRM 1331 del 25/11/2014 "Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013"
- Nota prot. n. 607097 del 2/9/2015 a firma del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche. "Piano di convenzionamento dei Centri Socio-Educativi Riabilitativi diurni. Richiesta di chiarimenti.
- Legge Regionale del 4 dicembre 2014, n. 33 "Assestamento del bilancio 2014";
- Determina DG Asur n.577 del 3/9/2015 "Approvazione del Piano di convenzionamento con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni - anno 2015;
- DGRM n. 1617/2017 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018";
- Nota Direttore AV1 ID n. 738107 dell'11/01/2018 " Trasmissione prime indicazioni budget provvisorio 2018";
- Direttiva DG Asur prot.n.18251 del 26/06/2018 "Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni- Convenzionamento anno 2018".

Motivazione:

Con la DGRM 1331/2014 avente per oggetto "Accordo tariffe assistenza residenziale semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori", la Giunta Regionale ha modificato la DGR 1011/2013 nella parte relativa alla definizione degli standard assistenziali ed ha fissato le tariffe per i diversi livelli essenziali erogati dalle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie.

Nelle modalità applicative dell'accordo di cui all'allegato A della DGR 1331/2014 e per lo specifico dell'Area Disabili, viene preso atto che il Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. prevede per i Centri Socio-Educativi- Riabilitativi Diurni (LR 20/02 art.3, c.4, lett.a) la possibilità di inserire fino a 25 soggetti nel caso in cui ci sia la presenza di soggetti con maggiori livelli di autonomia e pertanto viene concordato di ripartire la predetta capienza in due livelli di intensità assistenziale:

1. Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili Gravi (SRDis1.1) con una quota massima di 10 posti per ogni Centro. La tariffa nel caso di specie è pari ad € 62 con una quota sanitaria pari ad € 43,40 ed una quota di compartecipazione a carico dell'utente/Comune pari ad € 18,60.
2. Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale (SRDis1.2), per una quota massima dei posti rimanenti dal livello precedente fino alla concorrenza dei 25 posti totali. La quota sanitaria è pari ad €.15,10 e viene corrisposta previa valutazione ed autorizzazione dell'UMEA per ogni inserimento e comunque previo aggiornamento dei requisiti di cui al Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i.

Con la Legge Regionale del 4 dicembre 2014, n. 33 sono stati aggiornati i requisiti di cui al Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. allegato A che viene modificato come segue: "Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno (CSER) si articola su due livelli a diversa intensità assistenziale per una capacità massima ricettiva di 25 utenti, rivolgendosi a soggetti in condizione di disabilità differenziata tale da prevedere modelli organizzativi diversi: il CSER a valenza socio-assistenziale, che ospita soggetti con una moderata compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all'obbligo scolastico e per i quali è prevedibile anche un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 15 utenti; il CSER a valenza socio-sanitaria, che ospita soggetti con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 10 utenti".

Atteso che la necessità della stipula degli accordi contrattuali con i Centri Socio Educativi Riabilitativi deriva dalla applicazione della DGRM 1331/2014, al fine di dare omogeneità al percorso di convenzionamento l'ufficio preposto della Direzione Generale dell'ASUR ha acquisito dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche l'elenco le strutture attive e finanziate con la LR 18/96 ed ha effettuato un primo confronto con i dati contenuti nell'Osservatorio Politiche Sociali.

Successivamente è stata compiuta dalla Direzione Generale, attraverso i Distretti Sanitari e in forma coordinata con gli ATS, una ricognizione finalizzata alla definizione delle strutture attive con i relativi posti effettivamente operativi, comprensiva della valutazione dei costi già sostenuti dalle AA.VV. nell'anno 2014 per ogni singola struttura.

Da ciò ne è derivato il Piano di convenzionamento che è stato elaborato sulla base delle schede inviate dai Distretti sanitari e sottoscritte dai Direttori amministrativi del Territorio, dai Direttori di Distretto unitamente ai Coordinatori d'Ambito, secondo le disposizioni contenute nella DGRM n. 1331 del 25.11.2014 e della nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 19304/12/06/2015/ASJR/DG/P, tenendo conto dei costi complessivi (Iva compresa se dovuta) già sostenuti e dichiarati dall'Area Vasta nell'anno 2014.

Con Determina DG Asur n. 577 del 3/9/2015, la Direzione Generale ha finalizzato il lavoro istruttorio sopra descritto, disponendo nello specifico quanto segue:

- di approvare il piano di convenzionamento 2015 con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni, con elenco analitico delle strutture da convenzionare, comprensivo dell'importo economico massimo attribuito a ciascuna struttura, calcolato al netto dell'IVA che dovrà essere corrisposta se e in quanto dovuta, unitamente al numero dei posti convenzionati, viste le schede elaborate e proposte dalle Aree Vaste;
- di approvare altresì lo schema di convenzione;
- di stabilire che i Direttori di Area Vasta provvedano, senza ritardo, a trasmettere la proposta di determina al Direttore Generale dell'ASUR, per l'approvazione delle convenzioni con Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni che insistono nella medesima Area Vasta nel rispetto del Piano di convenzionamento di cui all'atto sopra citato, utilizzando lo schema di convenzionamento allegato;

- di delegare i Direttori di Area Vasta alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con i con Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni, successivamente all'approvazione della determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Successivamente, sulla base delle direttive Asur, sono poi stati approvati i Piani di Convenzionamento dell'AV1 con le seguenti determinazioni:

- DG/ASUR n. 779 del 06/11/2015, per l'anno 2015;
- DG/ASUR n.55 del 01/02/2017, per l'anno 2016;
- DG/ASUR n.656 del 7/11/2017, per l'anno 2017.

Con direttiva DG Asur prot.n.18251 del 26/06/2018 "Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni - Convenzionamento anno 2018", la Direzione Generale ha chiesto ai Direttori di AV di procedere per l'anno 2018 ad istruire e trasmettere la proposta di determina per l'approvazione delle convenzioni con i CSER che insistono nel territorio di competenza, in corrispondenza al Piano di Convenzionamento approvato con la citata determina DG n.577/2015.

Nello specifico di questa Area Vasta n. 1, si confermano i posti e le strutture già convenzionate negli anni precedenti che insistono nel territorio e che risultano nella tabella che segue, precisando, per effetto della compensazione, la collocazione al centro Villa Vittoria di n. 2 posti SRDis 1.1 non collocabili del Centro Movimhandicap:

Codice ORPS	Denominazione ORPS	Indirizzo CSER	Comune	Posti contrattualizzati
360000	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO ANNA GIARDINI - AIAS	C.so XI Settembre, 209	PESARO	14
360010	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	Via Del Seminario, 12	PESARO	16
360008	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MOVIMHANDICAP	Via Sirolo, 5	PESARO	8
360017	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO 'VILLA VITTORIA'	Via Redipuglia	PESARO	16
360023	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "VIALE TRIESTE"	Viale Trieste, 393	PESARO	20
601782	COOP T41A	Via Paganini, 19	PESARO	25
360016	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER L'HANDICAP L'ALBERO DELLE STORIE	Via Raffaello, 34	CAGLI	16
360005	IL POSTO DELLE VIOLE	Via Aldo Moro, 14	FERMIGNANO	25
360020	CENTRO FRANCESCA P.S.MARGHERITA	Via Piola S. Margherita, 5	URBINO	12
600803	CENTRO FRANCESCA CA MESSERE	Strada Rossa, 72 loc. Ca'Messere	URBINO	24
360011	CSED MARGHERITA	Via della Stazione, 34 loc. Casinina	AUDITORE	18
360003	CENTRO SOCIO EDUCATIVO ITACA ex Girasole ex Ulisse	Strada San Michele, 39	FANO	18
360004	L'AQUILONE	Via De Gasperi, 21 loc. San Filippo	MONDAVIO	16
360009	IL MOSAICO	Coniugi Bacchiocchi, 2	ORCIANO DI PESARO	12
360013	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MARGHERITA (PERGOLA)	Via Don Minzoni, 9	PERGOLA	16
360022	LA ROSA BLU	Viale V. Veneto, 2	MONDOLFO	15
602832	CTL SAN LAZZARO	Via del Ponte, 73/A	FANO	18
360001	LE VILLE	Loc. Borgo Ville	MONTEFELCINO	24
360012	CSER VILLA EVELINA CARTOCETO	Via della Stazione, 10	CARTOCETO	25
				338

Altresì, la direttiva Asur specifica che il costo complessivo derivante dal convenzionamento deve trovare copertura nel budget assegnato all'AV1 nell'anno in corso.

Al riguardo va precisato che il tetto massimo di spesa storico del Piano di Convenzionamento per l'Area Vasta 1 ammonta ad € 2.551.216,80 compreso di IVA dove applicabile, calcolato su un tasso occupazionale del 100% dei posti convenzionati.

Tale importo, pur scostandosi dal budget provvisorio assegnato con DGRM n. 1617/17 per gli Enti del SSR, va inteso quale tetto massimo che, come si è riscontrato a consuntivo negli anni precedenti, non è mai stato raggiunto in quanto il tasso occupazionale è stato inferiore al 100%.

In ogni caso, qualora ciò non si verifichi e quindi si scostasse dal budget provvisorio assegnato con DGRM 1617/17, il bdg sarà oggetto di negoziazione con l'ASUR in sede di assegnazione del budget definitivo, nonché in sede di ripartizione dello stesso a livello di Area Vasta.

Esito dell'istruttoria:

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l'adozione della seguente determina:

- di dare attuazione alla determina DG Asur n. 577/2015 ed alla direttiva DG Asur prot.n.18251 del 26/06/2018 relativa al Piano di Convenzionamento con i Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni insistenti nel territorio dell'Area Vasta 1 per l'anno 2018 risultanti dall'elenco allegato A) ed approvando i relativi schemi di convenzione allegati B) al presente atto di cui ne formano integrante e sostanziale;
- di precisare che, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale ASUR, il Direttore AV1 provvederà alla sottoscrizione per delega degli accordi contrattuali con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni di cui sopra;
- di dare atto che il tetto massimo di spesa derivante dal presente atto di € 2.551.216,80 IVA compresa dove applicabile, sarà imputato al c.e. 0505090111 del bilancio AV1 2018;
- di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:
 - Collegio Sindacale
 - Direttore Area Vasta n.1
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Direttore S.A.T.
(Dott. Tiziano Busca)

Incaricato della fase istruttoria:

Paolo Betti

Per il parere infrascritto:

Area Controllo di Gestione e Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio, si attesta che il tetto massimo di spesa derivante dal presente atto di € 2.551.216,80 IVA compresa dove applicabile, sarà imputato al c.e. 0505090111 del bilancio AV1 2018

Il Direttore Area Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Direttore Area Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- A) Elenco Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni dell'Area Vasta 1
- B) n.19 schemi di convenzione con i CSER

allegato A) Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni dell'Area Vasta 1

Codice ORPS	Denominazione ORPS	Indirizzo CSER	Comune	Contraente Fornitore	Indirizzo Gest	CAP	Totale SRDis 1.1+2	TOTALE (con IVA se dovuta)
360000	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO ANNA GIARDINI - AIAS	C.so XI Settembre, 209	PESARO	A.I.A.S.	C.so XI Settembre, 209	61121 PESARO	118.656,00	118.656,00
360010	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	Via Del Seminario, 12	PESARO	C.E.I.S.	Via Del Seminario, 12	61121 PESARO	125.904,00	125.904,00
360008	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MOVIMHANDICAP	Via Sirolo, 5	PESARO	COMUNE DI PESARO	Piazza del Popolo, 1	61121 PESARO	83.328,00	83.328,00
360017	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO 'VILLA VITTORIA'	Via Redipuglia	PESARO	COMUNE DI PESARO	Piazza del Popolo, 1	61121 PESARO	139.488,00	139.488,00
360023	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "VIALE TRIESTE"	Viale Trieste, 393	PESARO	COMUNE DI PESARO	Piazza del Popolo, 1	61121 PESARO	140.400,00	140.400,00
601782	COOP T41A	Via Paganini, 19	PESARO	TIQUARANTUNO A	Via Paganini, 19	61122 PESARO	158.520,00	166.446,00
360016	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER L'HANDICAP L'ALBERO DELLE STORIE	Via Raffaello, 34	CAGLI	Comunità Montana Catria Nerone	Via Alessandri, 19	61043 CAGLI (PU)	125.904,00	125.904,00
360005	IL POSTO DELLE VIOLE	Via Aldo Moro, 14	FERMIGNANO	Comune di Fermo	Via Aldo Moro, 14	61033 FERMIGNANO (PU)	158.520,00	158.520,00
360020	CENTRO FRANCESCA P.S.MARGHERITA	Via Piola S. Margherita, 5	URBINO	Comunità Montana A. e M. Metauro	Via Manzoni	61049 URBANIA (PU)	111.408,00	111.408,00
600803	CENTRO FRANCESCA CA MESSERE	Strada Rossa, 72 loc. Ca'Messere	URBINO	Comunità Montana A. e M. Metauro	Via Manzoni	61049 URBANIA (PU)	154.896,00	154.896,00
360011	CSER MARGHERITA	Via della Stazione, 34 loc. Casinina	AUDITORE	Labirinto co-op.soc.	Via Milazzo, 28	61122 PESARO	133.152,00	139.809,60
360003	CENTRO SOCIO EDUCATIVO ITACA ex Girasole ex Ulisse	Strada San Michele, 39	FANO	ANFFAS Onlus	Loc. Madonna Ponte, 39	61032 FANO (PU)	133.152,00	133.152,00
360004	L'AQUILONE	Via De Gasperi, 21 loc. San Filippo	MONDAVIO	Comune di Mondavio	P.zza Matteotti, 2	61040 MONDAVIO (PU)	125.904,00	125.904,00
360009	IL MOSAICO	Coniugi Bacchiocchi, 2	ORCIANO DI PESARO	Coop. Soc. La Fraternità	Via Valverde, 10/B	47923 RIMINI	111.408,00	116.978,40
360013	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MARGHERITA (PERGOLA)	Via Don Minzoni, 9	PERGOLA	Comune di Pergola	C.so Matteotti, 53	61045 Pergola (PU)	125.904,00	125.904,00
360022	LA ROSA BLU	Viale V. Veneto, 2	MONDOLFO	Comune di Mondolfo	Via Garibaldi, 1	61037 MONDOLFO (PU)	122.280,00	122.280,00
602832	CTL SAN LAZZARO	Via del Ponte, 73/A	FANO	Comune di Fano	Via San Francesco, 76	61032 FANO (PU)	133.152,00	133.152,00
360001	LE VILLE	Loc. Borgo Ville	MONTEFELCINO	Coop. Soc. La Sorgente	Via Flaminia sn	61034 FOSSOMBRONE (PU)	154.896,00	162.640,80
360012	CSER VILLA EVELINA CARTOCETO	Via della Stazione, 10	CARTOCETO	Coop. Soc. La Sorgente	Via Flaminia sn	61034 FOSSOMBRONE (PU)	158.520,00	166.446,00
	19				338		2.515.392,00	2.551.216,80

allegato B)
n.19 schemi di convenzione con i CSER - Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni dell'Area Vasta 1



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO ANNA GIARDINI - AIAS sito nel Comune di PESARO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PESARO, C.so XI Settembre, 209 – identificata attraverso il codice ORPS 360000 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 8 del 1/12/2008 del Comune di PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 1 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 4,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PESARO e all'Ambito Sociale n ATS 01 - Pesaro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti, fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risuonano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenzialità approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO ANNA GIARDINI - AIAS è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 14.496,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 118.656,00 IVA esente = € 118.656,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
ANNA GIARDINI - AIAS
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' sito nel Comune di PESARO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PESARO, Via Del Seminario, 12 – identificata attraverso il codice ORPS 360010 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 13 del 14/5/207 del Comune di PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 1 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 6,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PESARO e all'Ambito Sociale n ATS 01 - Pesaro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21.744,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 125.904,00 IVA esente = € 125.904,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuali nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano lì,

ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI
SOLIDARIETA'
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MOVIMHANDICAP sito nel Comune di PESARO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PESARO, Via Sirolo,5 – identificata attraverso il codice ORPS 360008 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 77/A del 29/9/2014 del Comune di PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 8 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 2 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 0 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PESARO e all'Ambito Sociale n.ATS 01 - Pesaro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risulano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenzialità approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis. 1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis. 1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del.....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MOVIMHANDICAP è così composto:

- euro 83.328,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis. 1.1
- euro 0,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis. 1.2



Per un totale di € 83.328,00 IVA esente = € 83.328,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
MOVIMHANDICAP
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
Il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO 'VILLA VITTORIA' sito nel Comune di PESARO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PESARO, Via Redipuglia – identificata attraverso il codice ORPS 360017 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 36 del 7/3/2008 del Comune di PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 4 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i. In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PESARO e all'Ambito Sociale n.ATS 01 - Pesaro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risulano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO 'VILLA VITTORIA' è così composto:

- euro 124.992,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 14.496,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 139.488,00 IVA esente = € 139.488,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano lì, _____

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
'VILLA VITTORIA'
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "VIALE TRIESTE" sito nel Comune di PESARO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PESARO, Viale Trieste, 393 – identificata attraverso il codice ORPS 360023 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 33 del 4/3/2008 del Comune di PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 20 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 10 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale. L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PESARO e all'Ambito Sociale r.ATS 01 - Pesaro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente:

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto delprot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "VIALE TRIESTE" è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 36.240,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 140.400,00 IVA esente = € 140.400,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano lì, _____

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
"VIALE TRIESTE"

Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) COOP T41A sito nel Comune di PESARO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PESARO, Via Paganini, 19 – identificata attraverso il codice ORPS 601782 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 66 del 15/5/2013 del Comune di PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 1 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis 1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 15,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica, psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PESARO e all'Ambito Sociale n.ATS 01 - Pesaro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte;
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente:

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza;
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenzialità approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura COOP T41A è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 54.360,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 158.520,00 +IVA 5% = € 166.446,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

COOP T41A
Il Legale Rappresentante

ASUR – AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER L'HANDICAP L'ALBERO DELLE STORIE sito nel Comune di CAGLI, rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in CAGLI, Via Raffaello, 34 – identificata attraverso il codice ORPS 360016 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 4 del 28/5/2007 del Comune di CAGLI; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 2 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 6,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i. In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di CAGLI e all'Ambito Sociale n.AT:5 03 - Catria e Nerone una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte;
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS	5 min/die/utente
- Educatori	105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS	5 min/die/utente
- Educatori	65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER L'HANDICAP L'ALBERO DELLE STORIE è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21.744,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 125.904,00 IVA esente = € 125.904,00

**ART. 9
Conservazione del posto**

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

**ART. 10
Contabilizzazione**

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

**ART. 12
Formazione**

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

**ART. 13
Privacy**

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

**ART. 14
Durata della convenzione**

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

**ART. 15
Registrazione - norme finali**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER
L'HANDICAP L'ALBERO DELLE STORIE
Il Legale Rappresentante

ASUR -- AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) IL POSTO DELLE VIOLE sito nel Comune di FERMIGNANO rappresentata dal
Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di
_____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in FERMIGNANO, Via Aldo Moro, 14 – identificata attraverso il codice ORPS 360005 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 10572 del 10/10/2013 del Comune di FERMIGNANO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 2 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 15,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di FERMIGNANO e all'Ambito Sociale n.ATS 04 - Urbino una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente:

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura IL POSTO DELLE VIOLE è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 54.360,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 158.520,00 IVA esente = € 158.520,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuali nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

IL POSTO DELLE VIOLE
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO FRANCESCA P.S.MARGHERITA sito nel Comune di URBINO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di
_____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in URBINO, Via Piola S. Margherita, 5 – identificata attraverso il codice ORPS 360020 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 3071/PA del 31/12/2013 del Comune di URBINO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 2 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 2,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di URBINO e all'Ambito Sociale n.ATS 04 - Urbino una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti, fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO FRANCESCA P.S.MARGHERITA è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 7.248,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 111.408,00 IVA esente = € 111.408,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO FRANCESCA
P.S. MARGHERITA
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO FRANCESCA CA MESSERE sito nel Comune di URBINO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in URBINO, Strada Rossa, 72 loc. Ca'Messere – identificata attraverso il codice ORPS 600803 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 3070/PA del 31/12/2013 del Comune di URBINO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 2 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 14,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comuni o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di URBINO e all'Ambito Sociale n.ATS 04 - Urbino una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risuonano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenzialità approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO FRANCESCA CA MESSERE è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 50.736,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 154.896,00 IVA esente = € 154.896,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali. Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO FRANCESCA CA MESSERE
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CSED MARGHERITA sito nel Comune di AUDITORE rappresentata dal Sig. _____
cod. fiscale _____ in qualità di _____
titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in AUDITORE, Via della Stazione, 34 loc. Casinina – identificata attraverso il codice ORPS 360011 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 1 del 14/10/2010 del Comune di AUDITORE; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 2 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 8,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale . L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro - anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma - assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di AUDITORE e all'Ambito Sociale 1.ATS 05 - Montefeltro una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti, fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del.....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CSED MARGHERITA è così composto:

- > euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- > euro 28.992,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 133.152,00 +IVA 5% = € 139.809,60

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CSED MARGHERITA
Il Legale Rappresentante

ASUR – AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO SOCIO EDUCATIVO ITACA ex Girasole ex Ulisse sito nel Comune di FANO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di
_____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in FANO, Strada San Michele, 39 – identificata attraverso il codice ORPS 360003 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 45 del 13/1/2014 del Comune di FANO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 8,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di FANO e all'Ambito Sociale n.ATS 06 - Fano una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO SOCIO EDUCATIVO ITACA ex Girasole ex Ulisse è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 28.992,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 133.152,00 IVA esente = € 133.152,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO SOCIO EDUCATIVO ITACA ex
Girasole ex Ulisse
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) L'AQUILONE sito nel Comune di MONDAVIO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in MONDAVIO, Via De Gasperi, 21 loc. San Filippo – identificata attraverso il codice ORPS 360004 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 3 del 7/5/2010 del Comune di MONDAVIO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 6,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica. Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di MONDAVIO e all'Ambito Sociale n.ATS 06 - Fano una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti, fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1	
- OSS	5 min/die/utente
- Educatori	105 min/die/utente
livello SRDis.1.2	
- OSS	5 min/die/utente
- Educatori	65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura L'AQUILONE è così composto:

- > euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- > euro 21.744,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 125.904,00 IVA esente = € 125.904,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali. Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano Il,

L'AQUILONE
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) IL MOSAICO sito nel Comune di ORCIANO DI PESARO rappresentata dal Sig. _____
cod. fiscale _____ in qualità di _____
titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in ORCIANO DI PESARO, Coniugi Bacchiocchi, 2 – identificata attraverso il codice ORPS 360009 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. sn del 21/4/2011 del Comune di ORCIANO DI PESARO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 2,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale. L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica. Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i. In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di ORCIANO DI PESARO e all'Ambito Sociale n.ATS 06 - Fano una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura IL MOSAICO è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 7.248,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 111.408,00 +IVA 5% = € 116.978,40

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

IL MOSAICO
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MARGHERITA (PERGOLA) sito nel Comune di PERGOLA rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in PERGOLA, Via Don Minzoni, 9 – identificata attraverso il codice ORPS 360013 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 17995 del 30/12/2014 del Comune di PERGOLA; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 6,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale. L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica. Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di PERGOLA e all'Ambito Sociale n.ATS 06 - Fano una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MARGHERITA (PERGOLA) è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21.744,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 125.904,00 IVA esente = € 125.904,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
MARGHERITA (PERGOLA)
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) LA ROSA BLU sito nel Comune di MONDOLFO rappresentata dal Sig. _____
cod. fiscale _____ in qualità di _____
titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in MONDOLFO, Viale V. Veneto,2 – identificata attraverso il codice ORPS 360022 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 8 del 1/1/2010 del Comune di MONDOLFO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 5,00 posti (letto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale. L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di MONDOLFO e all'Ambito Sociale n.ATS 06 - Fano una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risulano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura LA ROSA BLU è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 18.120,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 122.280,00 IVA esente = € 122.280,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali. Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano II,

LA ROSA BLU
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

Il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CTL SAN LAZZARO sito nel Comune di FANO rappresentata dal Sig. _____
cod. fiscale _____ in qualità di _____
titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in FANO, Via del Ponte, 73/A – identificata attraverso il codice ORPS 602832 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 23 del 16/11/2008 del Comune di FANO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 8,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di FANO e all'Ambito Sociale 1.ATS 06 - Fano una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risuonano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CTL SAN LAZZARO è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 28.992,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 133.152,00 IVA esente = € 133.152,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuali nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CTL SAN LAZZARO
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) LE VILLE sito nel Comune di MONTEFELCINO rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di _____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in MONTEFELCINO, Loc. Borgo Ville – identificata attraverso il codice ORPS 360001 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 1 del 19/4/2013 del Comune di MONTEFELCINO; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 14,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i. In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di MONTEFELCINO e all'Ambito Sociale n.ATS 07 - Fossombrone una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto delprot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura LE VILLE è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 50.736,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2



Per un totale di € 154.896,00 +IVA 5% = € 162.640,80

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

LE VILLE

Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1

Il Direttore

Dr. Giovanni Fiorenzuolo



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CSER VILLA EVELINA CARTOCETO sito nel Comune di CARTOCETO
rappresentata dal Sig. _____ cod. fiscale _____ in qualità di
_____ titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV1 con ubicazione in CARTOCETO, Via della Stazione,10 – identificata attraverso il codice ORPS 360012 (SRDis1.1- SRDis1.2 - DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 2 del 10/2/2009 del Comune di CARTOCETO, tale atto prevede l'autorizzazione per numero 3 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10 posti di cui n. 0 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per n. 15,00 posti (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 1 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 1, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell' CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale. L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.



ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV1, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV1;
- presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV1, al Comune di CARTOCETO e all'Ambito Sociale n.ATS 07 - Fossombrone una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative. Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2018 della struttura CSER VILLA EVELINA CARTOCETO è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis 1.1
- euro 54.360,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis 1.2



Per un totale di € 158.520,00 +IVA 5% = € 166.446,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 1 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.1 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 1 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

ART. 15

Registrazione - norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Fano li,

CSER VILLA EVELINA CARTOCETO
Il Legale Rappresentante

ASUR - AV1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo